

REGOLAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE/PRESTAZIONI (NVP)
DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS)
DELL'INSUBRIA

INDICE

Art. 1 Oggetto

**Art. 2 Nomina, composizione e requisiti per l'incarico ed
incompatibilità dei componenti del NVP**

Art. 3 Funzioni e compiti del NVP

Art. 4 Funzionamento ed organizzazione interna del NVP

Art. 5 Rapporti con le Strutture dell'Agenzia

Art. 6 Rapporti con l'OIV Regionale

**Art. 7 Entrata in vigore, pubblicazione e revisioni del
regolamento**

Art. 1 Oggetto
--

- 1.** Il presente regolamento disciplina la modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (di seguito anche NPV) per la valutazione ed il monitoraggio dell'operato dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e per le attività di controllo strategico, in attuazione:
- dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007", che ha istituito il sistema regionale e definito i soggetti che lo costituiscono,
 - della legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", che ha istituito, all'articolo 30, l'Organismo indipendente di valutazione delle performance,
 - dell'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che prevede la nomina da parte di ogni Pubblica Amministrazione di un "Organismo indipendente di valutazione della performance", precisando che tale organismo sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286,
 - dell'articolo 1 lettera g) della legge regionale 6 agosto 2010 n. 14 "Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale", che riserva all'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance la funzione di indirizzo e coordinamento dei singoli Nuclei di Valutazione delle Prestazioni degli enti del SSR,
 - della DGR n. IX/1151 del 29 dicembre 2010 "Determinazioni per i soggetti del Sistema regionale per l'anno 2011" con la quale sono state fornite disposizioni per gli enti del Sistema regionale ed in particolare, agli allegati A e C, sono stati indicati composizione e funzioni dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni,
 - della DGR n. IX/1596 del 20 aprile 2011 "Determinazioni per i soggetti del Sistema regionale per l'anno 2011" con la quale sono state integrate le disposizioni di cui all'allegato "C" della DGR 1151/2010 concernenti gli enti sanitari di cui alla legge regionale 30/2006,
 - del Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale della Regione Lombardia n. 4914 del 31 maggio 2011, così come rettificato con Decreto n. 5934 del 28 giugno 2011, che ha dettato agli Enti del Sistema Regionale le linee guida

per la determinazione degli incarichi e delle modalità di funzionamento dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP),

- del decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" e s.m.i.,
- della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione",
- della DGR IX/1926 del 6 giugno 2014, ed in particolare l'allegato "B" concernente il regolamento relativo allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti/dipendenti della Giunta Regionale,
- della DGR n. IX/2986 del 23 dicembre 2014 con la quale si adeguano le disposizioni delle richiamate DGR 1151/2010 e 1926/2014,
- della DGR n. X/4774 del 28 gennaio 2016 "I Provvedimento organizzativo 2016", che all'allegato "C" regola le attività ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) della Regione Lombardia,
- della DGR n. X/5539 del 2 agosto 2016 avente ad oggetto "Linee guida per i Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni del personale degli Enti Sanitari – (di concerto con l'Assessore Gallera)" con la quale sono state definite ed approvate le nuove indicazioni per la costituzione e il funzionamento dei Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni delle ATS e ASST,
- della deliberazione n. 643 del 28 novembre 2016 con la quale si è provveduto alla nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'ATS Insubria;

- 2.** Il NVP è istituito, perciò, in applicazione delle disciplina legislativa in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance, di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009; lo stesso NVP è tenuto altresì a garantire le attività stabilite successivamente dal legislatore in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012 e successive modifiche) e di trasparenza (D.Lgs. 97/2016 a modifica del D.Lgs. 33/2013).
- 3.** Il Presidente e i componenti del NVP ed i dipendenti dell'Agenzia sono tenuti ad osservare il presente regolamento.
- 4.** Il presente Regolamento è altresì conforme alle disposizioni di indirizzo di Regione Lombardia

Art. 2

Nomina, composizione e requisiti per l'incarico ed incompatibilità dei componenti del NVP

- 1.** Il NVP viene nominato dal Direttore Generale ed è un organismo collegiale, composto da tre componenti, di cui uno appartenente al personale della Giunta Regionale di ruolo nel profilo di Dirigente o titolare di Posizione Organizzativa.
- 2.** Uno dei tre componenti dovrà assumere le funzioni di Presidente.
- 3.** La prima riunione è convocata dal Direttore Generale e nel corso della stessa viene nominato il Presidente del NVP che procederà a convocare le successive riunioni.
- 4.** Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Nucleo, ed in particolare: convoca le riunioni, stabilisce l'ordine del giorno e dirige i lavori, vigilando sull'attuazione delle indicazioni del Nucleo stesso. Ferma restando la natura collegiale del Nucleo, il Presidente rappresenta il Nucleo, curando l'integrazione delle attività svolte con quelle aziendali. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente più anziano di età. Il Presidente, previo accordo telefonico con gli altri componenti, può assumere via a mail, a nome e per conto del NVP, le determinazioni necessarie in caso di necessità: di tali decisioni verrà preso atto nella seduta successiva.
- 5.** Gli esperti cui conferire l'incarico di componenti del NVP, devono possedere particolare competenza ed esperienza nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione e della misurazione e valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
- 6.** Ai fini del conferimento dell'incarico, sono valutati i seguenti requisiti:
 - possesso di diploma di laurea;
 - l'esperienza professionale maturata nei campi inerenti l'incarico da ricoprire;
 - dettagliato curriculum professionale redatto in formato europeo.
- 7.** Non possono essere nominati né possono operare, come componenti dei Nuclei di Valutazione, i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/confitto di interessi previste dalle seguenti disposizioni:
 - articolo 14 comma 8 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n.150
 - articolo 6 della legge regionale n. 32 del 10 dicembre 2008
 - D.G.R. n. X/1926 del 06/06/2014
 - D.G.R. n. X/2986 del 23/12/2014

- 8.** Non possono inoltre essere nominati, come membri dei nuclei di valutazione, i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori sociosanitari delle Agenzie di tutela della salute, delle Aziende socio sanitarie territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico e dell'Areu. Ai sensi della vigente normativa il limite di partecipazione di un medesimo soggetto a Nuclei di Valutazione delle Performance/Prestazioni è stabilito nella misura massima di quattro incarichi. Per i componenti appartenenti al personale della Giunta Regionale il limite è stabilito nella misura massima di due incarichi.
- 9.** La sussistenza delle condizioni di ammissibilità all'incarico rispetto alle situazioni di incompatibilità descritte dovrà essere esplicitamente dichiarata nella domanda di partecipazione.
- 10.** Al presidente e ai componenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni è corrisposto un compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo pari al 50% e un massimo pari al 70%, oltre IVA se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli Enti del SSL stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della l.r. 33/2009.
- 11.** Al presidente/componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 3

Funzioni e compiti del NVP

- 1.** Al NVP è attribuita rilevanza strategica nel quadro organizzativo ed operativo dell'Agenzia, con particolare attenzione al supporto nella razionalizzazione delle attività ai processi organizzativi ed alla qualità della gestione.
- 2.** Al NVP competono i seguenti compiti:
 - verifica il rispetto del principio del merito e il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance organizzativa e aziendale;
 - verifica l'effettiva e corretta identificazione delle performance perseguite dall'ente di appartenenza, attraverso la definizione di obiettivi, indicatori e target, in coerenza con il sistema di programmazione regionale;
 - verifica l'attribuzione degli obiettivi assegnati ai dirigenti e al personale del comparto;
 - valuta la correttezza della misurazione del grado di raggiungimento delle performance;
 - valuta la correttezza della valutazione delle performance individuali del personale secondo i principi di merito ed equità;
 - verifica i risultati di gestione dei dirigenti di struttura complessa ed anche di struttura semplice ove sia affidata la gestione di risorse;
 - assicura il coordinamento e lo scambio di informazioni con l'Organismo Indipendente di Valutazione regionale;

- verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle attribuzioni del Nucleo di Valutazione;
- verifica l'esecuzione e la metodologia in uso per le rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di trasparenza;
- verifica l'attuazione delle disposizioni normative in tema di anticorruzione.

Art. 4

Funzionamento ed organizzazione interna del NVP

- 1.** I componenti del Nucleo possono rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di 30 giorni. Il Direttore Generale provvederà alla nomina di un nuovo componente del Nucleo entro il termine dei successivi 30 giorni.
- 2.** Il NVP è costituito da tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. I membri durano in carica tre anni fatto salvo i seguenti casi:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) decadenza automatica dopo tre assenze consecutive non giustificate;
 - c) insorgenza di incompatibilità connesse allo svolgimento di pubbliche funzioni.
- 3.** L'incarico dei singoli componenti è rinnovabile una sola volta.
- 4.** Il NVP è dotato di autonomia organizzativa ed operativa rispetto ad ogni altra struttura dell'Ente, riferisce direttamente del proprio operato al Direttore Generale.
- 5.** Il NVP è tenuto ad evidenziare ogni valutazione utile a verificare il corretto e normale andamento delle attività e segnalare eventuali aspetti critici intercorsi nella gestione durante il periodo di riferimento (ritardi, carenze, inadempienze) e fornisce suggerimenti tesi a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività dell'ATS.
- 6.** Il NVP si riunisce, di norma, una volta al mese con ordine del giorno prestabilito su convocazione del Presidente per l'espletamento delle funzioni previste dal presente regolamento e per lo svolgimento di tutte le attività connesse ai suddetti compiti; riunioni non previste dal calendario possono essere convocate in caso d'urgenza, con un preavviso di ventiquattro ore.
- 7.** La convocazione del Nucleo mediante impiego di video conferenza o di altri strumenti di comunicazione a distanza è disposta dal Presidente nei seguenti casi:
 - a) esigenze dettate da urgenza;
 - b) impedimento giustificato di uno o più componenti, nei casi in cui sia ritenuta necessaria la partecipazione dell'intero nucleo;

- c) possibilità di esame degli argomenti all'ordine del giorno che non comporti necessità di disporre audizioni o confronti con funzionari dell'Agenzia;
- d) argomenti già istruiti in precedenti sedute.

In questo caso la convocazione avviene con l'indicazione dell'orario di collegamento. In caso di interruzione provocata da motivi tecnici, la seduta mediante video conferenza è riconvocata, di norma, per il giorno successivo. Qualora non sia stato possibile trattare in video conferenza tutti gli argomenti all'ordine del giorno, questi si intendono inseriti all'ordine del giorno della prima seduta successiva.

- 8.** Il Nucleo si riunisce di regola nella sua sede coincidente con la sede legale dell'Agenzia. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede. Se necessario si può fare ricorso anche alla video conferenza, secondo la procedura di cui al punto 7.
- 9.** Il Presidente convoca le riunioni e ne stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti. L'ordine del giorno è comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
- 10.** Ciascun componente può chiedere la convocazione del Nucleo, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, o chiedere che un determinato argomento sia inserito nell'ordine del giorno di una riunione già convocata.
- 11.** La convocazione è comunicata ai componenti all'indirizzo di posta elettronica indicato dai medesimi.
- 12.** Il Nucleo può operare, inoltre, anche al di fuori delle convocazioni formali e con le forme ritenute più idonee, al fine di istruire tutta o parte della propria attività da valutare.
- 13.** Per la validità delle riunioni del Nucleo è necessaria la regolare convocazione, via e-mail, delle sedute e la presenza di almeno due dei tre componenti. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti.
- 14.** I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente, e non più tardi del giorno precedente la riunione, il Segretario.
- 15.** L'Agenzia provvede a supportare le attività del NVP, senza nuovi o maggiori oneri, garantendo la presenza dei Dirigenti delle aree Risorse Umane e Controllo di Gestione, secondo competenza, eventualmente integrabili a seconda delle necessità da dirigenti aziendali di altri ambiti.

Le funzioni di supporto amministrativo al NVP sono garantite da personale dell'UOC Affari Generali e Legali. Un funzionario dell'UOC Affari Generali e Legali svolgerà le funzioni di segretario. Parteciperà alle sedute, verbalizzerà le riunioni e svolgerà funzioni di raccolta dei documenti, ricerca ed elaborazione di documenti e prospetti, raccordo con i servizi aziendali e raccolta di tutte le informazioni necessarie al NVP per l'espletamento delle proprie funzioni. In particolare il segretario supporta le attività di: convocazione, stesura

e/o tenuta dei verbali delle sedute e dei documenti prodotti/utilizzati, trasmissione dei verbali e dei documenti, ecc..

- 16.** I verbali delle riunioni indicano gli argomenti trattati e le decisioni assunte e sono sottoscritti, di regola nella seduta successiva, dai componenti che hanno partecipato alla riunione e sono quindi inviati alla Direzione Strategica.
- 17.** Le relazioni ed i documenti prodotti dal Nucleo vengono allegati ai verbali della riunione in cui essi sono stati approvati.

Art. 5

Rapporti con le Strutture dell'Agenzia

- 1.** Nell'esercizio delle proprie funzioni il NVP:
 - si avvale del supporto aziendale di cui al comma 19 dell'art. 4;
 - si avvale del sistema informativo dell'ATS e in particolare delle elaborazioni e delle risultanze prodotte dal controllo di gestione, dalla funzione personale, dalla qualità e dalle altre funzioni aziendali che presidiano il sistema degli obiettivi aziendali.
- 2.** Si avvale dei dirigenti per l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.
- 3.** Può accedere alle banche dati aziendali, nel rispetto della normativa sulla privacy, coerentemente con gli obiettivi ed i compiti indicati nel D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nel Decreto del Direttore di Funzione Specialistica Organizzazione e Personale della Regione Lombardia n. 4914 del 31/5/2011, così come rettificato con Decreto n. 5934 del 28/06/2011, e nella DGR n. X/5539 del 2 agosto 2016.
- 4.** Rispetto ai dirigenti dipendenti e agli altri dipendenti dell'Agenzia, il NVP mantiene una posizione di autonomia operativa, fermo restando:
 - a) il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, tecnica e contabile con vincolo al segreto d'ufficio;
 - b) la facoltà di richiesta, per iscritto, di informazioni a tutti gli uffici ed alle altre articolazioni organizzative dell'Agenzia,La Direzione Generale, tramite le Direzioni Amministrativa, Sanitaria e Sociosanitaria, fornirà al riguardo le necessarie indicazioni onde consentire al NVP di assolvere proficuamente la propria attività.
- 5.** Il Presidente del NVP, in relazione a determinate esigenze, può disporre accessi, direttamente o tramite un componente di NVP, presso la sede dell'Agenzia e/o nelle strutture periferiche dell'Agenzia stessa.
- 6.** Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, per il tramite della Segreteria del NVP, qualsiasi atto o notizia inerente l'attività del NVP, in forma di relazione

scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque all'interno dell'Agenzia è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NVP.

- 7.** I componenti del NVP, data la rilevanza delle informazioni cui possono avere accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria funzione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e nel Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016.
- 8.** Il NVP è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico Comportamentale aziendale.
- 9.** Rispetto al Collegio Sindacale e nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere attivate forme di collaborazione per lo svolgimento sinergico delle rispettive funzioni; il Presidente del NVP è tenuto ad indire almeno una riunione annuale col Collegio Sindacale in particolare per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi.
- 10.** Il NVP collabora con la funzione aziendale di internal auditing al fine di perseguire il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Agenzia.

Art. 6

Rapporti con l'OIV Regionale

- 1.** Il Presidente del NVP si conforma alle direttive dell'OIV emanate e si può motivatamente discostare stante l'autonomia istituzionale ed operativa in capo allo stesso NVP.
- 2.** Il NVP può richiedere e formulare chiarimenti e quesiti relativi alle proprie funzioni.
- 3.** Il Presidente del NVP, o un componente a ciò delegato, è tenuto a partecipare alle sedute del Collegio dei Presidenti istituito dalla DGR X/5539 del 02/08/2016 citata (n. 8 delle Linee Guida); a tal riguardo:
 - a) il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti dei Nuclei di Valutazione del Sistema Sanitario Lombardo ed è presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale;
 - b) il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e può essere convocato in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
 - c) il Collegio ha il compito di:
 - definire le scelte di indirizzo e di coordinamento, al fine di garantire la diffusione delle migliori pratiche,

- diffondere l'omogeneizzazione dei sistemi di programmazione e di valutazione, nel rispetto delle specificità di ciascun Ente;
- d) La persistente mancata partecipazione agli incontri può essere causa di decadenza del Presidente.

Art. 7

Entrata in vigore, pubblicazione e revisioni del regolamento

- 1.** Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. Con l'approvazione del presente regolamento cessa di avere efficacia ogni altra regolamentazione o disposizione vigente in materia, con lo stesso configgente.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie.
- 3.** Copia del presente regolamento, sarà tenuto a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito aziendale www.ats-insubria.it (percorso: home page: "Amministrazione trasparente": "Disposizioni generali" – "Atti generali" – "Regolamenti"), perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 4.** Il Regolamento potrà essere oggetto di revisione da parte del NVP, al fine di aggiornarlo in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa e alle indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione e all'evoluzione aziendale.